

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- ◆ **SISTRI, NUOVO REGOLAMENTO SEMPLIFICA GLI ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE AZIENDE**
- ◆ **SISTEMI DI PROTEZIONE IN ATMOSFERA ESPLOSIVA, PUBBLICATA NUOVA DIRETTIVA ATEX**
- ◆ **REVISIONE DELL'ACCORDO SULLA FORMAZIONE DEGLI RSPP, SLITTATA LA VERIFICA**
- ◆ **SOCIETÀ DI CAPITALI, SERVIZIO DI PREVENZIONE E MEDICO COMPETENTE**
- ◆ **FOCUS SUI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E "SISTEMA 231"**

NEWS

AGGIORNAMENTO SISTRI

E' stato emanato il nuovo regolamento SISTRI, tramite il Decreto del 30 marzo 2015, n° 78, che è entrato in vigore l'8 giugno scorso in abrogazione del precedente DM 18 febbraio 2011, n. 52. L'obiettivo è di giungere a una progressiva semplificazione degli adempimenti per le

aziende coinvolte. Il regolamento rimanda ad ulteriori decreti attuativi per definire le nuove procedure operative per l'utilizzo del SISTRI, e prevede la revisione della modulistica, dei manuali e delle Linee Guida pubblicate sul sito del SISTRI.

LA NUOVA DIRETTIVA ATEX

Nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE sull'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri per gli apparecchi ed i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, che sostituirà la Direttiva ATEX 94/9/CE. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 Marzo 2014, essa è in vigore dal 30 marzo 2014. Ai sensi dell'art. 43 della nuova Direttiva, la 94/9/CE è abrogata con effetto decorrente dal **20 aprile 2016**. Ai sensi dell'art. 41, i certificati di conformità rilasciati a norma della Direttiva 94/9/CE restano validi ai fini della nuova Direttiva

anche se non saranno possibili estensioni dopo la data del 19 aprile 2016. Nell'allegato XII è presente una "Tavola di concordanza" tra i riferimenti della nuova direttiva e di quella abrogata. La rifusione della direttiva non ha comportato dunque stravolgimenti sostanziali dei suoi contenuti tecnici: nel testo vengono più chiaramente evidenziati gli obblighi (Capo 2 – Articoli 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11) dei vari attori (ora chiamati "Operatori Economici") della filiera (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori) e risulta ampliato l'articolo inerente le "Definizioni" (Articolo 2).

REVISIONE DELL'ACCORDO SULLA FORMAZIONE DEGLI RSPP: SLITTA LA VERIFICA

Da circa tre anni si lavora per la revisione dell'Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006, attuativo dell'articolo 2, commi 2,3,4, e 5 del D.Lgs.23 giugno 2003, n. 195, a sua volta attuativo dell'art. 8 del D.Lgs. 626/94, ormai non più coerente con il quadro normativo delineato dal D.Lgs.81/08, dai successivi Accordi in sede di Conferenza Stato – Regioni sulla formazione e sull'uso delle attrezzature di lavoro, nonché dal Decreto del 6 marzo 2013 sui criteri del formatore. Sembrava che si fosse finalmente arrivati ad un punto di svolta con la convocazione, il 15 giugno 2016, di un tavolo tecnico per la discussione, fra gli altri argomenti, della bozza di revisione e la definizione di alcune modifiche e integrazioni, che sarebbero poi state verificate e possibilmente approvate, nella sede della "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale verifica, inizialmente prevista per il 23 giugno 2016, non si è invece svolta ed è ora ipotizzabile per luglio, nella prima convocazione utile della Conferenza Stato-Regioni.

Probabilmente, il testo sottoposto alla Conferenza Stato Regioni presenterà una struttura per la formazione di base con alcune modifiche importanti soprattutto per il Modulo B e nello specifico prevederà:

- un **modulo A**, relativo al corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP: durata complessiva di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali. Un modulo propedeutico per l'accesso agli altri moduli. Dovrebbe

essere consentito l'utilizzo della modalità e-learning;

- un **modulo B**, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP. È articolato in un modulo comune, della durata di 48 ore, che sarà esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro comparti: agricoltura/pesca, cave/costruzioni, sanità residenziale, chimico/petrochimico, per i quali saranno necessari altrettanti moduli di specializzazione;

- un **modulo C**, il corso di specializzazione per le funzioni di RSPP, che avrà una durata di 24 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali).

Un allegato dell'Accordo dovrebbe poi essere dedicato ai crediti formativi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere c) e d) del decreto-legge n. 69/2013 (il cosiddetto "Decreto del fare") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013. L'Accordo dovrebbe dunque dare conto della disciplina relativa al riconoscimento dei crediti in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.

Dovrebbero poi esserci altre novità nell'ambito degli aggiornamenti per RSPP e ASPP, della valutazione degli apprendimenti ed indicazioni per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning.

Vi terremo aggiornati

SOCIETA' DI CAPITALI: SERVIZIO DI PREVENZIONE E MEDICO COMPETENTE

Non è sempre facile comprendere come la normativa sulla tutela della salute e sicurezza si applichi alle organizzazioni complesse e come si articoli in relazione alla dimensione aziendale. Quali sono, ad esempio, le specificità normative riguardo al Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e al Medico Competente (MC)?

Riguardo al SPP, date le “peculiarità delle organizzazioni complesse”, il D.Lgs. n. 81/2008, all’art.31, comma 8, consente l’istituzione, in presenza di aziende con più unità produttive, di un unico servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP). In questo modo, nelle imprese di maggiori dimensioni, che possono anche assumere la forma di società di capitali, al Datore di Lavoro è consentito scegliere se organizzare il SPP a livello di singola unità produttiva o – specie nei casi di difficile valutazione dell’autonomia finanziaria e tecnico-funzionale di quest’ultima – di azienda. Analoga possibilità è riconosciuta nell’ipotesi dei ‘gruppi di imprese’. Nonostante siano assenti definizioni e precisazioni sulle caratteristiche dei gruppi, sembra ragionevole ritenere che la formula in questione possa innanzitutto riferirsi ai fini dell’applicazione dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 81/2008, alle società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. Ricordiamo che l’**art. 2359 c.c.** indica che ***‘sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con***

essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati’.

Inoltre, al di fuori del fenomeno societario, potrebbe ipotizzarsi il caso di imprese non organizzate in forma di società, ma connesse da vincoli negoziali (come, ad esempio, quelli derivanti dalla conclusione di contratti d’appalto o di somministrazione oppure di rete, oppure dalla costituzione di consorzi) e da un’interazione operativa tale da giustificare l’istituzione di un unico SPP. Questo, però, purché le attività svolte siano di analoga specie o comunque tecnicamente e funzionalmente collegate, al fine di evitare che, in presenza di rischi troppo eterogenei, l’adozione dello stesso modello organizzativo possa compromettere la finalità preventiva del servizio. Per quanto concerne invece la figura del Medico Competente nelle organizzazioni complesse, il D.Lgs. n. 81/2008, all’art.39, comma 6, consente al Datore di Lavoro, nei casi di aziende con più unità produttive o di gruppi d’imprese (nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità), di nominare più medici competenti, individuandone tra essi uno con funzioni di coordinamento. Sembrerebbe quindi che il legislatore, in

relazione alle organizzazioni complesse, abbia scelto di differenziare il suo orientamento per i due servizi, quello di Prevenzione e Protezione e quello del Medico Competente: nel primo caso, prospettando al Datore di Lavoro la possibilità di centralizzare il servizio di SPP, anziché procedere ad una sua

moltiplicazione, fermo restando la necessità che il servizio sia sempre adeguato rispetto alle caratteristiche dell'azienda ed ai rischi presenti; nel secondo caso, suggerendogli la designazione di più Medici Competenti, ma attribuendo ad uno di essi un ruolo di coordinamento.

PRINCIPALI SCADENZE

29/06/2016 - Dichiarazione Annuale Rifiuti (MUD)

Scade il 29 giugno 2016 la possibilità di presentare modifiche o correzioni alla denuncia annuale rifiuti già presentata (**MUD**) pagando una minima sanzione amministrativa da 26 a 160 euro.

30/06/2016 – Dichiarazione INES/E-PRTR

Scade il 30 giugno 2016 la possibilità di **modificare o integrare** la dichiarazione **INES/E-PRTR** già trasmessa entro la scadenza del 30 aprile (DPR 157/2011). La Dichiarazione INES è il processo di comunicazione, al quale gli stabilimenti IPPC sono tenuti entro il 30 aprile di ogni anno, fornendo informazioni ambientali, quali i dati caratteristici relativi all'impianto e alle emissioni in aria e acqua, dell'anno precedente. Tali informazioni sono pubbliche, mediante il Registro nazionale INES, aggiornato annualmente, e il Registro europeo EPER.

20/07/2016 – Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai)

Denuncia periodica imballaggi del mese precedente. Ai sensi dell'art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI, il 20 luglio è l'ultimo giorno, per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio e in regime di dichiarazione mensile, per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. Vanno distinti, a questo proposito, gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali ed indicato il corrispondente consorzio di appartenenza. Gli importi che si riferiscono alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI, entro i 90 giorni seguenti, su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno pertinente a una determinata classificazione di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). Le successive e analoghe scadenze cadranno il 20 di ogni mese.

APPROFONDIMENTI

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E “SISTEMA 231”

Con la legge n. 68/2015 il legislatore, oltre ad aver introdotto i reati ambientali nel codice penale, ha altresì dilatato l'ambito di responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche, ampliando ulteriormente i reati ambientali ivi contemplati all'art. 25-undecies. Senza entrare nella casistica dei reati ambientali compresi dal cosiddetto “sistema 231”, esiste nel settore ambientale un meccanismo, analogo a quello previsto per il contiguo settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, per il quale l'avvio di un sistema di gestione è efficace ad evidenziare la bontà del Modello di prevenzione costruito e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 correlata alla configurazione di eventuali ipotesi di reati? In effetti un siffatto meccanismo risulta previsto nel settore della sicurezza sul lavoro da parte dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, per i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007. Al contrario non esiste, al momento, alcuna disposizione analoga nel corpus normativo in materia ambientale. Si può quindi affermare che è vero che

l'operatività di un Sistema di Gestione Ambientale non ha effetti come scriminante della responsabilità 231, diversamente da quanto previsto nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, allorché l'attivazione di un SGSL conforme agli standard sopra indicati vale quale escludente in tal senso. La differenza appare ancora più incomprensibile solo considerando come l'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008 non richieda neanche in tal senso un SGSL certificato da un verificatore esterno (possibilmente professionale), bensì accontentandosi anche dell'avvio di un sistema di gestione sicurezza conforme alle Linee guida Uni-Inail. Tuttavia, l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme allo standard ISO14001, la sua certificazione, piuttosto che la registrazione dell'organizzazione in base al regolamento EMAS, ben varrebbero a dimostrare la “diligenza” dell'imprenditore nell'approcciare le problematiche ambientali. Anche se per legge non esclude la responsabilità ex 231, l'adozione di un SGA dovrebbe, tuttavia, avere un significativo peso per dimostrare l'assenza di negligenza, ovvero di colpa, dell'imprenditore nella gestione delle problematiche ambientali, costituendo, pertanto, una valida prova – accanto ad altre – dell'assenza di colpa a fronte del verificarsi di eventi costituiti di fattispecie

di reati colposi ambientali tra quelli contemplati dal menzionato art. 25-undecies del D. Lgs n. 231/2001 e successive modifiche.

FLASH

Testo Unico - Disponibile il testo coordinato nell'edizione giugno 2016

E' disponibile il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi (aggiornato nell'edizione giugno 2016). In questa versione sono state introdotte le modifiche a vari articoli e vari allegati: sono stati inseriti diversi interpelli del 2015 e 2016; sono stati corretti sanzioni e relativi importi; sono state comprese importanti circolari ed alcune note relative ad abrogazioni di Direttive. Il testo non riveste carattere di ufficialità ma costituisce solo un supporto conoscitivo per gli operatori.

Per scaricarlo: <http://www.data-storage.it/download/2016/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf>

Dispositivi di Protezione Individuale: nuovo Regolamento UE

Il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, è stato pubblicato il 31 marzo sulla Gazzetta Ufficiale della UE, ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. La sua applicazione decorrerà – con alcune eccezioni – dal 21 aprile 2018: a partire da questa data verrà infatti abrogata la Direttiva 89/686/CEE. Vi saranno novità in merito alle categorie di rischio, sulla valutazione della conformità e sulla documentazione tecnica. Nei prossimi numeri approfondiremo questa tematica.

a e s i s

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

www.aesis.info